



COMUNE DI VAIATE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 2 DEL 16/02/2026

OGGETTO:

DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO NEI GIORNI DAL 15 MARZO AL 29 MARZO 2026 COME PREVISTO DALL'ART. 10, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 15/2018

IL SINDACO

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

Vista la Legge Regionale 15/2018 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353;

Considerato che il divieto di abbruciamento decorre dal 1° novembre al 31 marzo ai sensi della Legge regionale 15/2018;

Preso atto che la Legge Regionale 3/2020 modifica l'art 16 della Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di incendi boschivi), in particolare l'art 1/bis “ Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile dell'anno successivo, di cui all'art 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”) può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui culturali , per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)”;

Preso atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

ORDINA

LA DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO PREVISTO DAL COMMA 2 ART. 10 DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 15/2018 NEL PERIODO DAL 15 MARZO 2026 AL 29 MARZO 2026,

alle seguenti condizioni:

- come previsto al comma 4 dell'art.10 della L.R. 15/2018 è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro;
- sono ammesse deroghe solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento;

- come contemplato nell'art.10 comma 5: "Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme".

DISPONE

L'invio della presente:

All'Ufficio Tecnico Comunale;

All'Ufficio Polizia Locale;

Al Comando Stazione Carabinieri di Borgone di Susa;

Al Nucleo Carabinieri Forestale di Almese;

che la presente ordinanza decade il 29 marzo 2026 e rimane valida fino a tale data **col presupposto che permangano i requisiti climatici/ambientali favorevoli agli abbruciamenti;**

che la Polizia Locale e le forze dell'ordine vigilino affinché sia data esecuzione alla medesima.

I trasgressori andranno incontro alle sanzioni di legge.

AVVERTE

che il presente provvedimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento è l'Ispettore di Polizia Municipale Gabriele MERINI

Vaie, 16/02/2026

IL SINDACO

ENZO MERINI

(testo firmato digitalmente)